



D.R. N. 147

#### IL RETTORE

- VISTA** la decisione n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006, istitutiva del Lifelong Learning Programme (Programma per l'Apprendimento Permanente, di seguito LLP, inerente la cooperazione transnazionale nel settore dell'istruzione per il periodo 01 gennaio 2007 - 31 dicembre 2013;
- ATTESO** che l'Università degli Studi della Basilicata è titolare della Erasmus University Charter (EUC) n. 28997-IC-1-2007-1-IT-ERASMUS-EUCX-1, per il settennio 2007-2013;
- CONSIDERATO** che il possesso dell'EUC consente di effettuare le seguenti attività nell'ambito del programma settoriale ERASMUS: mobilità studenti ai fini di studio e di tirocinio; mobilità docenti per lo svolgimento di attività didattica; mobilità personale docente e tecnico-amministrativo ai fini di formazione all'estero presso un Istituto di Istruzione Superiore, presso un'impresa, centri di formazione o di ricerca;
- CONSIDERATO** che nel marzo 2011 l'Ateneo ha presentato la candidatura per le attività decentrate Erasmus per l'anno accademico 2011/2012;
- ATTESO** che quanto disposto dal presente decreto ha carattere provvisorio e non vincolante, essendo questa Università in attesa dell'esito della valutazione della candidatura per le attività decentrate presentata all'Agenzia Nazionale LLP - Italia;
- CONSIDERATO** che, al fine di poter garantire agli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata di beneficiare delle borse di mobilità Erasmus ai fini di studio nel periodo stabilito dalla Commissione delle Comunità Europee, ossia dal 1° giugno 2011 al 30 settembre 2012, è necessario procedere all'indizione del bando;
- VISTO** Il "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", emanato con D.R. n. 144 del 31 marzo 2011;

#### DECRETA

E' indetto il "bando per il conferimento di borse di mobilità Erasmus ai fini di studio – SMS - per l'anno accademico 2011/2012".

#### Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

- 1) L'Università degli Studi della Basilicata, nell'ambito del **Lifelong Learning Programme - ERASMUS**, programma finanziato dalla Commissione Europea, consente agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di studio superiore (che si concluda con il conseguimento di un titolo di istruzione terziaria - dottorato incluso) di trascorrere un periodo di studio presso Istituti partner, partecipanti al Programma<sup>1</sup> e titolari della Carta Universitaria Erasmus, con i quali l'Università degli Studi della Basilicata, di seguito UNIBAS, ha stipulato Accordi Interuniversitari.  
**Il presente bando ha carattere provvisorio e non vincolante. E' subordinato all'approvazione della candidatura per le attività decentrate, alle disposizioni ad essa correlate (Handbook Erasmus 2011-2012), nonchè all'assegnazione dei fondi da parte della Agenzia Nazionale LLP Italia. Eventuali variazioni rispetto a quanto previsto nel presente bando saranno comunicate esclusivamente mediante avviso pubblicato nel portale studenti (<http://unibas.llpmanager.it/studenti/default.asp>) del sito delle Relazioni Internazionali e nella sezione news del medesimo sito.**
- 2) I fondi comunitari, concessi a titolo del programma LLP – ERASMUS, sono destinati a sovvenzionare borse di mobilità ai fini di studio per studenti. Essi sono assegnati esclusivamente per svolgere, presso un Istituto convenzionato con l'UNIBAS, una delle seguenti attività:

<sup>1</sup> 27 Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; la Svizzera, la Croazia, Turchia. Resta sospesa per il 2011 la partecipazione della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.





- a. **studi a tempo pieno** del primo, secondo e terzo ciclo, compresa la preparazione di una tesi (con esclusione tuttavia delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studio) che conducano al conseguimento di un titolo accademico ufficialmente riconosciuto;
  - b. **periodo di tirocinio** nell'ambito di un singolo periodo di studio, sempreché inserito nel Learning Agreement e purché sia svolto sotto la supervisione dell'istituto dove lo studente realizzerà il periodo di studio e le due attività (studio e tirocinio) siano svolte in maniera consecutiva. La durata complessiva minima del periodo di studio + tirocinio deve essere di 3 mesi, quella massima di 12 mesi,
- in seguito riconosciute dall'UNIBAS, attraverso il trasferimento dei crediti (ECTS), purché vengano rispettate le procedure di cui al Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 144 del 31 marzo 2011.

#### Art. 2 – DESTINAZIONI E SCELTA

- 1) Per l'anno accademico 2011/2012, le possibilità di studio all'estero offerte dall'UNIBAS, sono riportate nell'**ALLEGATO 1**, costituente parte integrante e sostanziale del presente bando.
- 2) E' possibile presentare domanda per un massimo di due destinazioni tra quelle inserite nella lista degli accordi destinati alla Facoltà di appartenenza dello studente (fanno eccezione gli accordi interuniversitari aperti agli studenti delle facoltà indicate), anche se proposte da docenti diversi, purché il settore disciplinare di riferimento (ISCED code) sia attinente ed affine al corso di studio frequentato dallo studente ed ai relativi obiettivi formativi.
- 3) Nel caso in cui si dovesse presentare domanda per settori disciplinari diversi da quelli attinenti al proprio corso di studio, la candidatura verrà comunque accettata, ma con riserva. Spetterà alla Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali valutare, caso per caso, se accettare o meno la domanda, ricollocando lo studente su una destinazione pertinente al percorso di studi dello studente. In tal caso, per l'attribuzione del posto di scambio, la priorità verrà comunque data a coloro che hanno indicato tale destinazione, in prima o in seconda scelta.
- 4) Oltre a quanto riportato al comma 2, lo studente nella scelta delle destinazioni è tenuto a verificare sui siti delle Università partner e/o con il Responsabile dell'accordo che non vi siano condizioni ostative che possano precludere la mobilità quali, ad esempio, scadenze tassative troppo ravvicinate per l'inoltro – sia telematicamente che in forma cartacea - della documentazione prevista (application form, learning agreement, ecc.) rispetto alla tempistica prevista dal bando, requisiti linguistici specifici, incompatibilità tra proprio piano di studio e l'offerta didattica delle Istituzioni prescelte. Il mancato rispetto anche di una sola delle suddette condizioni potrebbe comportare il rifiuto da parte del partner straniero ad accogliere lo studente<sup>2</sup>.

#### ART. 3 - DURATA DELLA BORSA

- 1) Il periodo di studio da effettuare presso le Università straniere è **predeterminato** per ogni flusso di mobilità Erasmus. Le mensilità, comunicate dai docenti responsabili degli accordi, sono state calcolate in base agli ordinamenti didattici degli atenei stranieri e/o alla possibile normale attività didattica di uno studente in mobilità per studio.
- 2) Eventuali variazioni delle mensilità accordate dovranno essere giustificate per iscritto dal docente responsabile dell'accordo di mobilità, nonché comunicate ed accettate per iscritto dal partner straniero. La durata del periodo all'estero **non può essere inferiore a tre mesi, o un trimestre accademico completo, e superiore a dodici mesi. Il periodo all'estero può cominciare il 1° giugno 2010, ove previsto, e terminare obbligatoriamente il 30 settembre 2012.**

#### ART. 4 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

- 1) Possono candidarsi per l'**ammissione** alla selezione gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda:
  - I. cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro paese partecipante al Programma<sup>3</sup>, oppure cittadini di altri Paesi, regolarmente iscritti presso L'UNIBAS;
  - II. iscritti **almeno al secondo anno** di un corso di laurea o di un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, o di un corso di laurea del vecchio ordinamento; iscritti ad un corso di laurea

<sup>2</sup> Le date di presentazione della documentazione al partner straniero sono disponibili sui siti delle Università partner, normalmente nella sezione riguardante le Relazioni Internazionali. In casi eccezionali lo studente potrà rivolgersi al Settore Relazioni Internazionali – relint@unibas.it. Nel caso in cui la scadenza per la presentazione della documentazione al partner, specie nel caso di mobilità con inizio nel primo semestre o per un intero anno accademico, sia ravvicinata o scaduta lo studente potrà presentare la candidatura per tale destinazione esclusivamente se il soggiorno Erasmus dovesse cominciare nel secondo semestre e vi sia una seconda data di presentazione della documentazione per tale periodo.

<sup>3</sup> Vedesi nota 1.





specialistica/magistrale; iscritti ad un corso di master universitario di I e II livello; iscritti ad un corso di specializzazione; iscritti ad un corso di dottorato di ricerca, questi ultimi con sede amministrativa presso l'UNIBAS.

- 2) Gli iscritti ad un corso di laurea triennale che presumono di laurearsi prima della data di partenza in Erasmus, possono candidarsi per le borse previste per studenti iscritti al II ciclo (corso di laurea specialistica/magistrale). Il periodo di studio all'estero può essere fruito, **pena la decadenza dal beneficio**, solo dopo l'iscrizione formale alla laurea specialistica/magistrale. **Lo studente è tenuto a produrre apposito certificato di iscrizione.**
- 3) Gli studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad Erasmus temporaneamente residenti ed iscritti presso l'UNIBAS, sono eleggibili per la mobilità presso un Istituto nel loro Paese di origine, ma non verrà data loro priorità nel processo di selezione. Essi dovranno ottenere prima dell'accettazione del posto di scambio il nulla osta da parte dell'Università ospitante.
- 4) **Requisito sostanziale** per la presentazione della candidatura Erasmus è la congruità tra il corso di studio frequentato dallo studente e l'area disciplinare nella quale è stato stipulato l'accordo; **requisito preferenziale, ma fortemente raccomandato**, l'adeguata conoscenza della lingua del paese di destinazione o della lingua veicolare utilizzata presso l'Università ospitante. La conoscenza della lingua straniera o della lingua veicolare utilizzata è requisito **indispensabile** se tassativamente richiesta dall'Università di destinazione (ad es. alcune istituzioni tedesche - si consiglia di contattare i Responsabili degli accordi di mobilità, ovvero i Coordinatori di Facoltà).
- 5) Gli studenti di cui ai precedenti commi possono recarsi in mobilità **solo previa approvazione**, da parte delle strutture didattiche, **del programma di studio proposto**, opportunamente inserito nel contratto di apprendimento (*Learning Agreement*). Non possono recarsi in mobilità coloro che non hanno avuto formale approvazione, da parte di entrambi i partner, del proprio contratto di apprendimento prima della partenza in Erasmus. Per le modalità di compilazione ed approvazione del learning agreement si rimanda al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata".

#### ART. 5 - CASI DI ESCLUSIONE

- 1) **Non possono** presentare domanda per la selezione:
  - a) gli studenti che abbiano, in passato e/o durante corsi di studio precedentemente frequentati, sia presso l'UNIBAS sia presso altro Ateneo, già beneficiato di una borsa di studio Erasmus ai fini di studio (anche nel caso in cui la durata complessiva del soggiorno all'estero risulti inferiore ad un anno), ovvero coloro che hanno partecipato, in passato e/o durante corsi di studio precedentemente frequentati sia presso l'UNIBAS sia presso altro Ateneo, all'ERASMUS per fini di studio non beneficiando di alcuna borsa, ma esclusivamente dello status di studente Erasmus<sup>4</sup>.
  - b) gli studenti che, nello stesso periodo di godimento della borsa Erasmus, usufruiscano di qualsiasi altro tipo di finanziamento comunitario e locale (ad eccezione di eventuali borse di studio o prestiti nazionali di cui risultino beneficiari) assegnato per trascorrere un periodo di studio all'estero per lo svolgimento della medesima attività, ivi compreso il contributo per la preparazione tesi gestito dalle Facoltà.

#### ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) Gli studenti che intendono partecipare alla selezione per il conferimento di borse di studio Erasmus sono tenuti a compilare la domanda on-line, **pena l'esclusione dalla selezione**; la domanda è disponibile sul sito <http://unibas.llpmanager.it/studenti/default.asp> > presentazione domanda on-line. La procedura on-line verrà automaticamente chiusa alle ore **23.59 del 29 aprile 2011**, termine fissato per la presentazione della domanda.
- 2) La domanda, compilata in ogni parte, una volta chiusa nel sistema di gestione on-line, va stampata, firmata dal candidato e, unitamente ai documenti obbligatori di cui ai punti a), b), c), d), e), **spedita in busta chiusa, mediante:**
  - **CONSEGNA A MANO**– Ufficio Protocollo ed Archivio – Rettorato 2° piano, Via Nazario Sauro, 85- 85100 Potenza - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. indirizzata "AL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI

<sup>4</sup> Ai sensi della Circolare dell'Agenzia Nazionale LLP Erasmus 14941/D9ER del 31 marzo 2010, relativamente alla mobilità Erasmus per studio e per tirocinio, ogni studente potrà ricevere, durante il proprio percorso accademico, **al massimo due borse Erasmus**, una per la mobilità ai fini di studio (SMS), una per la mobilità ai fini di placement (SMP). Non è più consentita la possibilità di una terza borsa Erasmus per partecipare ad un Master Erasmus Mundus. Le borse di mobilità Erasmus ai fini di studio e ai fini di placement possono tuttavia essere utilizzate per la partecipazione ad un Erasmus Mundus, purché lo studente non risulti già assegnatario di una borsa Erasmus Mundus e purché lo studente non abbia già beneficiato in precedenza di una borsa SMS o SMP (purché il placement sia previsto nel master Erasmus Mundus).





STUDI DELLA BASILICATA – URRI - SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI” La busta dovrà recare la dicitura “Bando Erasmus SMS a.a. 2011/2012”;

- **POSTA RACCOMANDATA A.R. O TRAMITE AGENZIE DI RECAPITO AUTORIZZATE**, INDIRIZZATA “AL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – URRI – SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI” VIA NAZARIO SAURO 85- 85100 POTENZA. LA BUSTA dovrà recare la dicitura “Bando Erasmus SMS a.a. 2011/2012”;

Per ragioni organizzative, la domanda e gli allegati dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’Università degli Studi della Basilicata

**ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 2 MAGGIO 2011.**

**Per il rispetto del termine predetto, ai fini della spedizione, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE, MA LA DATA DI ARRIVO PRESSO QUESTA UNIVERSITA’.**

A pena di esclusione, alla domanda dovranno essere allegati:

- a. fotocopia di un valido documento di identità;
- b. l’ipotesi di programma di studio, una per ognuna delle sedi universitarie indicate nella domanda (le attività ivi inserite dovranno essere riportate con la denominazione ufficiale – nella lingua del Paese ospitante - e in lingua italiana per le corrispondenti attività), debitamente firmata dal Responsabile dell’accordo di scambio o dal Coordinatore di Facoltà;
- c. certificato di iscrizione con l’indicazione degli esami sostenuti e della votazione riportata. Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale/specialistica dovrà produrre anche il certificato relativo al corso di laurea triennale contenente l’indicazione degli esami sostenuti, della relativa votazione e del voto di laurea conseguito. I dottorandi, gli iscritti ai corsi di master e gli specializzandi, oltre al certificato di iscrizione dovranno produrre idonea certificazione relativa al corso di laurea vecchio ordinamento, ovvero corso di laurea magistrale/specialistica ovvero corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, con l’indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione, nonché il voto di laurea. Nel caso di attività per tesi, dovrà essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal relatore/supervisore, comprovante l’assegnazione ed il titolo della tesi (anche se provvisorio);
- d. eventuale documentazione attestante la conoscenza della lingua del Paese ospitante, ovvero di lingua inglese (esame di lingua e/o test di accertamento linguistico universitario, certificato di corso di lingua c/o scuola di lingua, altro). **N.B.** Per alcune destinazioni è richiesta/necessaria (pena la mancata accettazione da parte delle medesime istituzioni) una buona/ottima conoscenza della lingua. E’ indispensabile pertanto controllare le pagine internet delle Università straniere, ovvero contattare i docenti responsabili degli accordi. Agli studenti vincitori con conoscenza della lingua del Paese di destinazione scarsa o nulla, è vivamente consigliata la frequenza di un corso di lingua prima della partenza.

Gli studenti iscritti presso la Sede di Matera potranno consegnare la domanda entro e non oltre il medesimo termine del **2 MAGGIO 2011 – ORE 12.00** e con le modalità sopra specificate, pena l’esclusione, presso lo Sportello Didattico della Sede di San Rocco, Via San Rocco, 3 – Matera, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sig.ra Maria Rosaria Ventrelli tel. 0835-1971430.

Poiché la conoscenza della lingua del Paese di destinazione costituisce criterio di selezione, si consiglia di allegare alla domanda la documentazione linguistica in proprio possesso.

- 3) I candidati, con la sottoscrizione della domanda, si impegnano a visionare sistematicamente il portale studenti <http://unibas.llpmanager.it/studenti/default.asp> e il sito delle relazioni internazionali, sezione Erasmus, <http://www2.unibas.it/relint/llp/erasmus/index.php> per la consultazione di avvisi, news, pubblicazione graduatorie, download documenti, ecc. Non sarà data alcuna comunicazione scritta o telefonica ai candidati.
- 4) L’amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’amministrazione.

**I candidati saranno ammessi alla selezione con riserva.**

#### **ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E CRITERI PER LA SELEZIONE**

- 1) La valutazione delle domande per il conferimento di borse di studio Erasmus viene effettuata dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni internazionali. Saranno prese in considerazione **solo le domande effettivamente chiuse** nel sistema e consegnate, entro le date di cui all’Art. 6, commi 1 e 2, del presente bando. La Commissione si riunirà il giorno **5 maggio 2011**.





- 2) Per la formulazione delle graduatorie la Commissione terrà conto:
- dell'anno di corso al quale lo studente è iscritto;
  - della coerenza del piano di studio con l'area disciplinare della/e sede/i prescelta/e indicata nella domanda di partecipazione alla selezione. Nel caso in cui la Commissione dovesse ravvisare incongruenze, essa procederà all'assegnazione della sede idonea per lo svolgimento del periodo di studio Erasmus;
  - del numero degli esami e della media della votazione riportata;
  - del numero degli esami sostenuti relativi alla lingua del Paese prescelto e dei voti in essi riportati (solo per gli studenti del Corso di Laurea in Lingue e Culture moderne europee);
  - delle conoscenze linguistiche dello studente;
  - della motivazione addotta dallo studente.
- 3) Qualora si dovessero ravvisare incongruenze tra le destinazioni indicate dai candidati e il settore disciplinare dell'accordo, la Commissione valuterà, caso per caso, se accettare o meno la domanda, assegnando destinazioni diverse idonee al percorso di studi dello studente. In tal caso, per l'attribuzione del posto di scambio, la priorità sarà comunque data a coloro che hanno indicato, tali destinazioni in prima e seconda scelta.
- 4) La Commissione stilerà la graduatoria in base al punteggio realizzato dal candidato ed assegnerà un'unica sede di destinazione tra quelle indicate nella domanda, tenendo in debito conto la preferenza espressa (ove possibile), la coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché le conoscenze linguistiche dello studente.
- 5) Ai candidati risultati idonei ma non vincitori, la Commissione, in base al punteggio realizzato, alla coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché alle conoscenze linguistiche, proporrà una sede di destinazione alternativa.

Tenuto conto delle imminenti scadenze per la presentazione della documentazione Erasmus ai Partner stranieri, **tutti i candidati che hanno prodotto domanda sono convocati il giorno 5 maggio 2011, presso l'Aula Amatucci (5° piano – Facoltà di Ingegneria- Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente – Campus Macchia Romana - Potenza)**, per la comunicazione della destinazione assegnata o proposta, nonché per l'accettazione o meno del posto di scambio, come di seguito:

- **dalle ore 15.00 alle ore 16.00:** Facoltà di Agraria, Ingegneria, Architettura; Economia;
- **dalle ore 16.00 alle 17.00:** Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione Primaria, Scuola di Specializzazione in Archeologia, Scienze MM.FF.NN, Farmacia.

**La pubblicazione della data e della sede di convocazione ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella data e nella sede sopra specificata.**

- 6) La graduatorie di merito saranno pubblicate **esclusivamente** con le modalità di cui all'Art. 8 del presente bando.

#### ART. 8 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Ufficiale on line dell'Università - <http://www.unibas.it/albo/albo.html>, trasmessa ai Responsabili amministrativi di Facoltà per l'opportuna diffusione:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| FACOLTÀ DI AGRARIA:             | Sig. Michele Castelluccio - Segreteria di Presidenza - Campus Macchia Romana - Via dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza; |
| FACOLTÀ DI INGEGNERIA:          | Sig.ra Ippolita Palladino - Segreteria di Presidenza- Campus Macchia Romana - Via dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza;  |
| FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA: | Sig.ra Bruna Baldacconi - Segreteria di Presidenza - Via Nazario Sauro, 85- 85100 Potenza;                                 |
| FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN:    | Dott.ssa Federica Greco - Segreteria di Presidenza - Campus Macchia Romana - Via dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza;   |

**Gli studenti delle Facoltà di Economia, Architettura, Scienze della Formazione e Farmacia potranno rivolgersi alla Segreteria di Presidenza della rispettive Facoltà.**

La graduatoria, sarà altresì, pubblicata sul sito internet <http://www2.unibas.it/relint/index.php> portale studenti, nonché nella sezione News del medesimo sito.

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra comunicazione, né scritta né telefonica, al vincitore.



#### ART. 9 - ACCETTAZIONE O RINUNCIA DEL POSTO DI SCAMBIO (BORSA)

- 1) Gli studenti che hanno accettato il posto di scambio sono tenuti a presentarsi, previa prenotazione on-line ([http://unibas.llpmanager.it/appuntamenti/appstudenti\\_01.aspx](http://unibas.llpmanager.it/appuntamenti/appstudenti_01.aspx)), **entro e non oltre il 10 maggio 2011, pena la decadenza dal beneficio**, presso il Settore Relazioni Internazionali, Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza (I° piano del Rettorato. Orario di ricevimento dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle 11.00, il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00), muniti di un valido documento di identità, per la consegna dei sotto elencati documenti:

- a) modello ISEE;
- b) n° 2 foto formato tessera;
- c) curriculum vitae formato europeo in lingua italiana e nella lingua del paese prescelto ovvero in lingua inglese, secondo il modello disponibile sul sito:  
(<http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp>).

Il **dottorando** che beneficia di una borsa dottorale, oltre ai succitati documenti, dovrà produrre opzione per la maggiorazione della borsa per periodo all'estero o per il finanziamento Erasmus (comunitario ed universitario). In nessun caso i contributi sono cumulabili.

**L'Università si riserva di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al fine di accelerare le relative procedure.**

- 2) Lo studente intenzionato a rinunciare in fase successiva è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al Settore Relazioni internazionali consegnando l'apposito modulo, scaricabile dal portale studenti del Settore Relazioni internazionali ([http://unibas.llpmanager.it/studenti/modulistica\\_prima.asp](http://unibas.llpmanager.it/studenti/modulistica_prima.asp)). Tanto al fine di consentire o eventuali scorrimenti di graduatoria in tempi congrui e senza arrecare pregiudizi a candidati idonei, ma non assegnatari o procedere ad eventuali rassegnazioni di fondi.
- 3) Salvo casi eccezionali debitamente comprovati dal beneficiario e valutati caso per caso, le rinunce dovranno essere comunque prodotte **prima** della sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 10, comma 2, del presente bando, adducendo congrua motivazione.

#### ART. 10 – STUDENTI VINCITORI E CONFERIMENTO BORSA

- 1) Lo studente vincitore si impegna a:
- visitare il sito dell'università di destinazione, a scaricare, ove disponibile, la documentazione richiesta (application and accommodation forms, learning agreement, ecc). E' necessario compilare ed inviare i moduli all'estero entro le date di scadenza fissate dal partner. Nel caso di mancato rispetto dei termini, l'università straniera ha la facoltà di rifiutare sebbene risulti vincitore Erasmus. Sebbene il Settore Relazioni Internazionali sia responsabile delle procedure di nomina dello studente all'Università partner (comunicazione dei nominativi dei vincitori della selezione), spetta esclusivamente allo studente vincitore inviare la documentazione richiesta e la registrazione on-line, ove prevista, al partner. Il vincitore è tenuto a consegnare copia della documentazione inviata (in forma cartacea o telematicamente) al Settore Relazioni Internazionali;
  - rispettare tutte le scadenze previste nel bando e dai documenti che regolano la mobilità Erasmus;
  - consultare il sito delle relazioni internazionali <http://www2.unibas.it/relint/llp/erasmus/index.php> e portale dedicato <http://unibas.llpmanager.it/studenti/default.asp>;
  - leggere con attenzione il "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", pubblicato nel portale studenti <http://unibas.llpmanager.it/studenti/default.asp>;
  - consegnare il programma di studio definitivo (Learning Agreement – parte 1) con le modalità e nei termini previsti dal "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata";
  - controllare sistematicamente il proprio account di posta elettronica.
- 2) Lo studente vincitore sarà contattato e convocato esclusivamente via e-mail, ovvero tramite avviso nelle news del Settore Relazioni internazionali <http://www2.unibas.it/relint/index.php>, per la sottoscrizione dell'Accordo di mobilità Erasmus ai fini di studio, solo nel caso di avvenuta approvazione da parte delle competenti strutture di Facoltà e acquisizione, da parte del Settore della relativa documentazione all'uopo (vds. Regolamento di Ateneo



per la mobilità internazionale), potrà recarsi in mobilità solo se il Learning Agreement è stato approvato ufficialmente da entrambe le Istituzioni coinvolte (UNIBAS e partner).

- 3) Allo studente vincitore sarà attribuito lo "Status di studente Erasmus" e verrà rilasciata la "Carta dello Studente Erasmus" contenente diritti e i doveri delle parti coinvolte (studente, università di appartenenza ed ospitante). La Carta è visionabile e scaricabile dal sito dell'Agenzia nazionale LLP Italia:

[http://www.programmallp.it/lkmw\\_file/LLP///pubblicazioni/ERASMUS/EAC\\_ERA\\_CartaStudente\\_20070925\\_2246\\_n.pdf](http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP///pubblicazioni/ERASMUS/EAC_ERA_CartaStudente_20070925_2246_n.pdf).

#### ART. 11 - PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI STUDIO ERASMUS

- 1) Lo studente in mobilità può chiedere di prolungare il periodo Erasmus inizialmente stabilito, sempreché ciò sia possibile (ossia se lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi, oppure l'Università dispone dei fondi necessari per finanziare il prolungamento oppure, nel caso in cui la medesima non dispone dei fondi a tal uopo, lo studente accetta il prolungamento soltanto con lo Status Erasmus). Lo studente può produrre al massimo un'istanza di prolungamento.
- 2) La richiesta di prolungamento deve avvenire obbligatoriamente per iscritto, utilizzando il modulo disponibile all'indirizzo [http://unibas.llpmanager.it/studenti/modulistica\\_durante.asp](http://unibas.llpmanager.it/studenti/modulistica_durante.asp), nella sezione studenti e trasmessa via fax (+ 39 0971 202197), al Settore Relazioni Internazionali almeno un mese prima del termine del periodo Erasmus già autorizzato. La richiesta costituirà addendum al contratto individuale Istituto/studente.
- 3) Il prolungamento potrà essere accordato a condizione che:
  - a. la richiesta venga prodotta dallo studente almeno **un mese prima** del completamento del periodo erasmus inizialmente stabilito. Essa deve essere congruamente motivata ed accettata da entrambi i partner (istituti ospitante e di appartenenza);
  - b. sia stipulato, anche via fax, un emendamento all'Accordo tra lo studente e l'Università degli Studi della Basilicata prima del termine del periodo ERASMUS inizialmente stabilito;
  - c. non ci siano interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'Istituto ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di studio);
  - d. l'intero periodo di studio, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell'anno accademico in cui è cominciato e termini inderogabilmente entro il 30 settembre 2012.
- 4) L'istanza di prolungamento, nonché l'emendamento dovranno essere necessariamente autorizzati e concessi prima del termine della borsa. Non saranno prese in considerazione le richieste di prolungamento che giungano in ritardo, incomplete o carenti di motivazione, nonché le richieste di prolungamento pervenute oltre il termine tassativo del 30 aprile 2012. L'amministrazione declina ogni responsabilità in merito a richieste non pervenute entro i suddetti termini per cause non imputabili alla stessa (es: malfunzionamento del server di posta elettronica, fax, invio della documentazione a numeri o indirizzi diversi da quelli specificati nel presente documento).
- 5) Qualora non vi siano fondi (comunitari e universitari) utilizzabili, lo studente potrà comunque mantenere lo status di studente Erasmus per la durata del prolungamento concesso, ma senza alcun contributo aggiuntivo. Eventuali integrazioni saranno corrisposte allo studente solo nel caso di risorse disponibili.

#### ART. 12 - INTERRUZIONE DEL PERIODO DI MOBILITÀ

- 1) Nel caso di eventi eccezionali che comportino l'interruzione per gruppi di studenti delle attività previste durante il periodo all'estero (ad es. sciopero generale nazionale negli Istituti di istruzione superiore; calamità naturale), l'AN valuterà di volta in volta l'eventuale riconoscimento del motivo di "causa di forza maggiore"<sup>5</sup> e le relative misure da adottare.
- 2) Nel caso di interruzione del periodo di mobilità da parte di un singolo studente per cause di forza maggiore<sup>6</sup> prima che il periodo minimo di mobilità (3 mesi) sia terminato, è possibile per lo studente riprendere il periodo di mobilità così interrotto purché:
  - a. il nuovo periodo di mobilità sia dello stesso tipo di quella interrotta (ovvero studio);

<sup>5</sup> Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente.

<sup>6</sup> Si veda nota 5.





- b. sia stipulato un nuovo learning agreement;
  - c. venga fatto un rapporto separato all'Agenzia per ogni periodo di mobilità.
- 3) Nel caso di interruzione del periodo di mobilità da parte di un singolo studente per cause di forza maggiore<sup>7</sup> dopo che il periodo minimo di mobilità (3 mesi) sia terminato, non è possibile per lo studente riprendere il periodo di mobilità interrotto.

#### ART. 13 - MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

- 1) L'Università degli Studi della Basilicata garantisce allo studente in mobilità Erasmus il riconoscimento accademico completo degli studi effettuati presso l'Istituto ospitante come parte integrante del proprio corso di studi, purché vengano rispettate le regole di cui "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata." Il riconoscimento delle attività potrà essere rifiutato solo nel caso in cui lo studente non raggiunga il livello di profitto richiesto dall'Istituzione straniera o non soddisfi le condizioni imposte dagli Atenei coinvolti nella mobilità.
- 2) Il mancato raggiungimento da parte dello studente dei risultati attesi, di cui all'art. 11 del Regolamento per la mobilità internazionale, può giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale. La clausola non si applica nei confronti dello studente che si sia venuto a trovare nell'impossibilità di completare il proprio programma di studio all'estero per cause di forza maggiore o circostanze attenuanti attestate dal coordinatore ERASMUS e riconosciute per iscritto dall'AN.
- 3) **Lo studente in mobilità non potrà sostenere alcun esame, ovvero attività presso l'Università degli Studi della Basilicata, fino al rientro in sede. Non potrà altresì conseguire alcun titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e previo riconoscimento delle attività svolte durante il periodo Erasmus, ivi comprese la preparazione della tesi di laurea.**
- 4) Le informazioni dettagliate sulla didattica, la logistica, ecc. saranno fornite dai docenti responsabili dell'accordo di mobilità, ovvero acquisite direttamente dallo studente sui siti internet delle università ospitanti, ovvero dall'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali – Settore Relazioni Internazionali - nel caso in cui le Università partner abbiano trasmesso l'apposito materiale informativo.

#### ART. 14 - CORSI INTENSIVI DI PREPARAZIONE LINGUISTICA - EILC

- 1) Gli studenti assegnatari di borse Erasmus per i Paesi le cui lingue sono meno diffuse ed insegnate (Belgio - Comunità Fiamminga -, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Islanda, Norvegia, Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria e Turchia) potranno candidarsi per seguire "**Corsi Intensivi di preparazione Linguistica Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses) - EILC**" presso un Organismo convenzionato del Paese ospitante. Tali corsi, della durata di 3-8 settimane, sono del tutto gratuiti e supportati da un contributo comunitario ad hoc. I corsi potranno svolgersi sia nell'estate 2011 che nell'inverno 2012 e si articoleranno, pertanto, in due sessioni.
- 2) Gli studenti **vincitori di borse Erasmus** per l'anno accademico 2011-2012, dovranno far pervenire l'apposita candidatura sia via e-mail, all'indirizzo [relint@unibas.it](mailto:relint@unibas.it), sia su supporto cartaceo, all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore Relazioni Internazionali.
- 3) Le modalità di presentazione delle candidature (da parte dei soli studenti vincitori di borse Erasmus per l'a.a. 2011/2012), le date entro cui inviare la candidatura, nonché i relativi formulari (già scaricabili dal sito [http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/eilc/formera\\_en.doc](http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/eilc/formera_en.doc)) saranno disponibili sui siti dell'Agenzia Nazionale LLP, sul sito della Commissione Europea, nonché su quello delle Relazioni Internazionali dell'UNIBAS.

#### ART. 15 - FINANZIAMENTI

- 1) Gli studenti vincitori di borsa potranno ricevere, in base alla consistenza della quota comunitaria assegnata all'Università e **fino ad esaurimento fondi**, un contributo da parte dell'Agenzia Nazionale LLP Italia – Erasmus (AN) inteso come un'integrazione finanziaria destinata a coprire le maggiori spese che lo studente potrà sostenere in Erasmus. L'importo mensile stabilito dall'Agenzia Nazionale LLP – Italia per l'anno accademico 2011/2012 è pari a Euro 230,00. L'assegnazione del contributo è subordinato all'approvazione della candidatura per le attività decentrate presentata dall'UNIBAS all'Agenzia Nazionale LLP Italia. L'Università è tenuta a pagare solo i fondi ERASMUS già ricevuti dall'Agenzia Nazionale Italia.

<sup>7</sup> Si veda nota 5.



- 2) Agli studenti vincitori di borsa, l'UNIBAS, in base alla disponibilità in bilancio, può erogare un contributo individuale mensile, per coprire parte delle spese derivanti dal soggiorno di studio all'estero, fino ad esaurimento fondi.
- 3) **Qualora entrambi i contributi non fossero sufficienti a coprire le mensilità assegnate, alcuni studenti potrebbero beneficiare esclusivamente di tutti i vantaggi correlati allo status di studente Erasmus, ad eccezione della parte economica.**
- 4) Per l'assegnazione del contributo, sarà preso in considerazione il Modello ISEE presentato dallo studente al momento della candidatura.
- 5) Le contribuzioni di cui ai precedenti commi potrebbero essere integrate con i fondi ministeriali di cui al "Fondo Nazionale per la Mobilità Studenti" istituito con la legge n. 170 dell'11 luglio 2003, i cui criteri per l'assegnazione sono stati determinati con apposito Decreto Ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003. L'erogazione degli stessi è subordinata all'assegnazione del fondo da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.
- 6) Relativamente ai contributi erogati dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario A.R.D.S.U., di cui all'Art. 10 (I contributi per la mobilità internazionale degli studenti) del D.P.C.M. 9 aprile 2001, lo studente è tenuto a contattare direttamente la succitata Azienda, sita in C.so Umberto I° n. 22/D, 85100 Potenza; tel: 0971- 418211; fax: 0971- 418217; e-mail: info@ardsubasilicata.it).
- 7) Per gli studenti portatori di handicap la Commissione Europea, per il tramite dell'Agenzia Nazionale LLP Italia, stanzerà fondi integrativi speciali. Le modalità di partecipazione saranno successivamente pubblicate nella sezione News del sito delle relazioni Internazionali <http://www2.unibas.it/relint/index.php>.

#### ART. 16 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) I contributi, comunitario ed universitario, saranno erogati con le seguenti modalità:
  - l'80% prima della partenza in Erasmus e, comunque, non oltre il primo mese in mobilità;
  - il restante 20% al rientro in sede, previa presentazione della seguente documentazione:
    - a) Relazione individuale firmata, da compilare esclusivamente on-line [http://unibas.llpmanager.it/studenti/menu\\_allegatoD.aspx](http://unibas.llpmanager.it/studenti/menu_allegatoD.aspx);
    - b) Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente firmato, datato e timbrato su carta intestata dell'università straniera, che confermi le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all'estero e, ove possibile, l'effettivo svolgimento del programma convenuto;
    - c) originale del learning agreement ed eventuali modifiche;
    - d) una nota con i risultati conseguiti "Transcript of Records" (attenzione: Il presente documento non è obbligatorio ai fini del pagamento della restante parte di borsa Erasmus, in quanto potrebbe essere trasmesso direttamente dal partner all'ufficio contestualmente alla fine del periodo o in un momento successivo).

#### **Le borse saranno corrisposte fino ad esaurimento fondi.**

- 2) L'erogazione totale del contributo allo studente è subordinata al numero effettivo delle mensilità trascorse dallo studente all'estero, certificate e confermate dal partner straniero. Esse devono coincidere con le mensilità assegnate con l'Accordo per la mobilità SMS, di cui all'Art. 10, comma 2.
- 3) Nel caso in cui le mensilità trascorse all'estero, dichiarate e certificate dal partner, risultassero, in numero, inferiori rispetto a quelle assegnate con l'Accordo di cui al comma 2 (ivi compresi i casi previsti nei successivi commi 4 e 5), l'UNIBAS procederà al recupero delle mensilità assegnate ma non utilizzate. **Lo studente ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato, il cui importo è notificato allo studente mediante lettera raccomandata, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di mancato rimborso da parte dello studente, si procederà all'avvio delle azioni legali previste.**
- 4) Nel caso in cui il periodo di studio all'estero non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applica l'arrotondamento per difetto (ad esempio, 3 mesi e 14 giorni corrispondono a 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applica l'arrotondamento per eccesso (ad esempio, 3 mesi e 15 giorni corrispondono a 4 mensilità).





- 5) Qualora il periodo di studio trascorso presso l'Università partner risulti inferiore a tre mesi, il borsista è tenuto a restituire integralmente l'importo ricevuto e perderà, contestualmente, lo status di "Studente Erasmus", di cui all'Art. 10, comma 3.
- 6) Nel caso di eventuali recuperi, ovvero integrazione da parte dell'AN, gli €/mese recuperati o derivanti da integrazione dei fondi saranno assegnati agli studenti che, al momento della partenza, non hanno beneficiato di alcun finanziamento o di parte di esso. Per l'assegnazione si terrà conto della graduatoria stilata in base al modello ISEE.

#### ART. 17- RIAPERTURA BANDO

- 1) Eventuali posti non assegnati potranno essere messi a concorso, verificata la disponibilità in bilancio, mediante avviso, pubblicato con le modalità di cui all'Art. 8 del presente bando.
- 2) Per i requisiti generali e quelli relativi ai singoli posti di scambio, nonché per le modalità di presentazione della domanda per posti non assegnati in fase di selezione, si applicano le stesse disposizioni di cui al presente bando.

#### ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Mariangela Colucci – Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali.

L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi della Basilicata è l'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore Relazioni Internazionali, Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza (Tel. 0971/202158 - 202199, fax 0971 202197, e-mail: relint@unibas.it).

#### ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali – Settore Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi della Basilicata – Potenza, e trattati su supporto cartaceo ed informatico esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto della normativa vigente in materia, espressione di tacito consenso affinché i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove vengano pubblicati sul sito internet dell'Università degli Studi della Basilicata, nonché pubblicati nell' Albo ufficiale dell'Ateneo, comunicati Agenzia Nazionale LLP Italia, o a chi per essa, alla Commissione Europea, o a chi per essa, ai fini della creazione dell' ERASMUS Alumni Association.

Le informazioni contenute nel presente bando hanno carattere provvisorio e non vincolante e sono subordinate, compresa l'assegnazione delle borse, all'approvazione da parte dell'Agenzia Nazionale LLP Italia della candidatura per le attività decentrate.

Potenza,

4 APR. 2011



IL RETTORE

(PROF. MAURO FIORENTINO)